



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 novembre 2020
(OR. en)

12623/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0313 (COD)**

**COMER 162
CFSP/PESC 958
ECO 50
UD 329
ATO 65
COARM 194
UK 74
CODEC 1105**

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 4 novembre 2020 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2020) 692 final |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 692 final.

All.: COM(2020) 692 final



Bruxelles, 4.11.2020
COM(2020) 692 final

2020/0313 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. In conformità all'articolo 50, l'Unione ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso (di seguito "accordo di recesso") tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione¹. In base ai termini dell'accordo di recesso, dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea e a partire dal 31 dicembre 2020, al termine del periodo di transizione, il diritto primario e derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito.

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso² (di seguito "il regolamento") introduce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con gli impegni e gli obblighi internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea. A norma del regolamento, l'esportazione di prodotti a duplice uso verso paesi terzi è subordinata a un'autorizzazione, che può essere specifica, globale o generale.

Al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ("EU001") per determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione ha effetti sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dal 1° gennaio 2021 l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. Ciò comporterebbe un notevole onere amministrativo per le autorità competenti dello Stato membro e per gli esportatori dell'UE, che inciderebbe sulla loro competitività.

Pertanto, al fine di mitigare tali rischi e l'impatto del recesso del Regno Unito sulla competitività dell'UE, è opportuno aggiungere il Regno Unito all'allegato II bis del regolamento e quindi controllare le esportazioni verso il Regno Unito ricorrendo all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Le ragioni per cui il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 sono molteplici:

- il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ("accordo di recesso").

² GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

- il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Pertanto l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 non inciderà negativamente sulla sicurezza dell'UE e internazionale, garantendo nel contempo un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE e condizioni di parità per gli esportatori dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regime di controllo dell'UE delle esportazioni di prodotti a duplice uso stabilisce che le autorizzazioni di esportazione sono di norma rilasciate dalle autorità nazionali competenti sulla base di valutazioni caso per caso. È probabile che l'obbligo di disporre di un'autorizzazione specifica per l'esportazione verso il Regno Unito comporti un onere amministrativo notevole per gli esportatori e le autorità competenti e rischi di creare condizioni di disparità per gli esportatori nello Stato membro, pregiudicando così il buon funzionamento del mercato interno e della politica commerciale comune. Tali effetti destabilizzanti potrebbero essere attenuati aggiungendo il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione EU001. La presente proposta è quindi coerente con l'approccio generale alle misure di emergenza intese a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito senza un accordo.

Considerando inoltre che il Regno Unito è una destinazione importante per l'esportazione di prodotti a duplice uso e che si vincola a rispettare pienamente gli obblighi e gli impegni internazionali pertinenti, l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 è anche in linea con gli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la sicurezza internazionale e dell'UE e coerente con il modo in cui è controllata l'esportazione di prodotti a duplice uso verso altri Stati (che si trovano in una posizione comparabile a quella del Regno Unito dal punto di vista degli obiettivi del regolamento) a norma del diritto dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, in quanto il commercio internazionale è di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta di regolamento è considerata proporzionata in quanto eviterà perturbazioni commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell'UE di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, pur preservando la sicurezza internazionale e dell'UE. Essa si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo e si astiene dall'apportare modifiche più sostanziali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta contiene una modifica limitata per far fronte a una situazione molto specifica e isolata. Poiché l'elenco dei paesi terzi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 è stabilito dal regolamento e in considerazione del fatto che la Commissione non ha la facoltà

di aggiungere altri paesi a tale elenco, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sembra essere l'unica forma adeguata di atto giuridico per far fronte a tale situazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente a causa della natura eccezionale e isolata dell'evento che rende necessaria la presente proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le circostanze specifiche relative al recesso del Regno Unito dall'Unione e la situazione in continua evoluzione hanno limitato fortemente la possibilità di tenere una consultazione pubblica sulla proposta. Le sfide poste dal recesso del Regno Unito dall'UE e le possibili soluzioni sono state tuttavia sollevate da diversi portatori di interessi e rappresentanti degli Stati membri.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la valutazione d'impatto non è necessaria per via del carattere eccezionale della situazione. Non sono disponibili opzioni strategiche sostanzialmente diverse da quella proposta.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sull'applicazione o sulla protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. In conformità all'articolo 50, l'Unione ha negoziato con il Regno Unito un accordo di recesso³. In base ai termini dell'accordo di recesso, a partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea e il diritto primario e derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito e sul suo territorio al termine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020.
- (2) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio⁴ istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso finalizzato a promuovere la sicurezza dell'Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede "autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione" che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America.
- (4) il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;
- (5) il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati per tenere efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

⁴ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.

- (6) L'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 non dovrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza dell'UE e internazionale.
- (7) Considerando che il Regno Unito è un'importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell'Unione, è opportuno aggiungere tale paese all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, promuovere condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale.
- (8) Data l'urgenza posta dalle circostanze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario prevedere un'applicazione tempestiva delle disposizioni di cui al presente regolamento per quanto riguarda l'iscrizione del Regno Unito tra le destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio è modificato come segue:

- 1) il titolo "Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America" è sostituito dal seguente:
"Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti d'America";
- 2) nella parte 2 dopo la dicitura "Svizzera, compreso il Liechtenstein", è inserito quanto segue:
"- Regno Unito (fatta salva l'applicazione del presente regolamento al Regno Unito e sul suo territorio nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4)⁵".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*